ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'esame di Stato.

Il credito scolastico:

- ✓ Deve essere attribuito a tutti gli studenti del triennio ammessi a frequentare la classe successiva.
- ✓ È attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
- ✓ È individuato nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella ministeriale (Allegato A del D. Lgs. 62/2017 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107"*).
- ✓ Va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

L'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal Collegio dei docenti.

Ai sensi dell' art. 1, c.1, d) della L. 150/2024 "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati",* viene modificato così l'art. 15 del D. Lgs. 62/2017, con l'inserimento del comma 2 bis:

il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto della normativa vigente.

I **docenti di religione/materia alternativa** partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono dei rispettivi insegnamenti, esprimendosi in relazione all'interesse manifestato e al profitto raggiunto. (art.8, c. 13-14 O.M. 42/2011).

Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d'oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va **motivata e verbalizzata.**

ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSE QUINTA CANDIDATI ESTERNI

Nel caso di **candidati esterni** agli Esami di Stato, l'attribuzione del credito è di competenza **del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari.** In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo, verbalizza accuratamente le motivazioni della delibera e pubblica all'Albo il punteggio attribuito. Per tutti i candidati esterni, il Consiglio di classe può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono acquisite **al di fuori della scuola di appartenenza**. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo.

- ✓ Il riconoscimento del credito avviene a fronte della **presentazione di idonea documentazione:** attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza (solo in caso di attività svolta presso Amministrazioni Pubbliche è ammessa l'autocertificazione); tale documentazione deve pervenire all'Istituto entro il **15 maggio** di ciascun anno.
- ✓ Le esperienze formative riconosciute vengono riportate nella certificazione finale dell'esame di Stato e possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico all'interno delle bande d'oscillazione.
- ✓ La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
- ✓ Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. **I criteri di valutazione devono tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze.**
- ✓ I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal Collegio dei docenti.

La L. 150/2024 subordina al voto di comportamento il riconoscimento del credito formativo, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo delle rispettive bande di oscillazione del credito scolastico.